

SEDE LEGALE E AMM.VA:
VIA DI ROMA, 67
CAP 48121 RAVENNA
TEL. (0544) 34317
FAX (0544) 37169
Email: info@almapetroli.com
P.E.C.: alma@pec.it



S.P.A. CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 i.v.
di cui esistente da ultimo bilancio € 10.000.000

STABILIMENTO:
VIA BAIONA, 195
CAP 48123 RAVENNA
TEL. (0544) 696411
FAX (0544) 696410
Email: raffineria@almapetroli.com
P.E.C.: almaraff@pec.it

Spett.le MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

E p.c.: Spett.le ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le ARPAE - Sezione di Ravenna - Servizio Territoriale - Unità
IPPC/VIA
Via Giulio Alberoni, 17/19
48121 Ravenna (RA)
PEC: aocra@cert.arpa.emr.it

Prot. L / 320 / 19

Ravenna, 20 Novembre 2019

Oggetto: Vostra Nota m_amte.DVA.REGISTRO. UFFICIALE.U.022128.02-09-2019 avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018 per l'esercizio della Raffineria della società Alma Petroli S.p.A., sita nel Comune di Ravenna. Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 50484 del 23 agosto 2019" - Presentazione di ulteriori osservazioni e trasmissione documentazione.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato Alma Petroli S.p.A. ("Alma Petroli" o "la Società") ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota protocollo n. 050484, del 23 agosto 2019, ai sensi dell'art 29-decies, comma 9, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ("la Diffida").



www.almapetroli.com
C.C.I.A.A. RAVENNA N. 119560
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
COD. FISC. E PARTITA IVA 01088570393



In particolare, ISPRA ha riscontrato una violazione della prescrizione n. 34 di cui all'AIA rilasciata con D.M. n. 283, del 15 ottobre 2018, asseritamente consistente nel superamento del valore limite di conferimento all'impianto di depurazione della ditta SAI S.r.l. con riguardo al parametro idrocarburi totali rispetto alle acque reflue di tipologia 1 dello scarico SF1. Tale superamento sarebbe emerso nell'ambito dell'ispezione ordinaria effettuata da ARPAE-ST Ravenna dal 27 al 29 maggio 2019.

Pertanto, ISPRA ha proposto a Codesta Spett.le Direzione di diffidare Alma Petroli affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della Diffida:

- a) *Trasmetta ad ISPRA e ARPAE-ST Ravenna una relazione che individui le cause che hanno portato al superamento del valore di idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. In tale relazione dovranno essere anche analizzate le eventuali contromisure che il gestore adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente.*
- b) *Al fine di rendere conto dell'efficacia delle eventuali misure che il gestore adotterà, dovranno essere trasmesse ad ISPRA, per un periodo di sei mesi, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. Se a seguito delle risultanze analitiche si riscontrassero sempre valori inferiori al limite, il Gestore è autorizzato al ripristino delle modalità di comunicazione dei dati antecedenti all'episodio di superamento del limite di conferimento alla ditta SAI".*

A seguito della Diffida, la Società - con nota trasmessaVi in data 30 settembre 2019 - ha ottemperato alla richiesta di cui al punto b), proponendo che le relative comunicazioni avvengano con cadenza mensile.

Per quanto riguarda il punto (a), la Società ha fornito osservazioni, facendo tuttavia presente di avere necessità per completare la propria analisi, della metodologia analitica impiegata da ARPAE.

La Società ha chiesto pertanto a Codesta Spett.le Direzione di volere trasmettere ad Alma Petroli i certificati analitici dei campioni di reflui prelevati da ARPAE nel corso della visita ispettiva completi della metodologia analitica utilizzata e di voler concedere una proroga di 10 giorni, decorrenti dalla ricezione dei suddetti certificati analitici.

Codesta Spett.le Direzione, con nota m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025418.07.10.2019, ha concesso la suddetta proroga.

I certificati analitici sono stati ricevuti dalla Società con nota m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029870.14-11-2019.

Con la presente, dunque, la Società intende completare la risposta inerente punto (a) della Diffida, richiamando altresì le osservazioni già trasmesse in data 30 settembre 2019.

Mancata violazione della prescrizione 34 di cui all'AIA rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018

Alma Petroli intende ribadire ed ulteriormente confermare che, diversamente da quanto assunto nella Diffida, non si è verificata alcuna violazione della prescrizione n. 34 dell'AIA rilasciata con D.M. n. 283, del 15 ottobre 2018.

A tal fine si richiamano le argomentazioni di cui alla nota 30 settembre 2019 che si integrano e completano con ulteriori osservazioni, basate sui certificati analitici da ultimo ricevuti.

(i) *Richiamo delle osservazioni di cui alla nota 30 settembre 2019*

La prescrizione n. 34 dell'AIA prevede che *"lo scarico SF1 sia conforme, per le singole tipologie di acque (T1 e T2) a quanto per esso stabilito dal Regolamento di conferimento all'impianto esterno di trattamento della società SAI con le modalità e condizioni ivi riportate"*.

L'AIA dispone, dunque, che lo scarico in questione (SF1) sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento di conferimento stipulato tra la Società e l'impianto di depurazione di titolarità di SAI S.r.l. ("il Regolamento").

Il Regolamento, a sua volta, rinvia alle schede di omologa al medesimo allegate. L'AIA rilasciata alla Società, come correttamente ribadito da ISPRA nella nota protocollo n. 050484, del 23 agosto 2019, prevede che la liceità degli scarichi vada valutata sulla base di quanto indicato nel Regolamento e quest'ultimo contempla espressamente la possibilità che i flussi conferiti da Alma Petroli all'impianto di depurazione possano superare i limiti di omologa.

In questo caso il Regolamento configura un'anomalia da affrontare attivando la procedura indicata nel medesimo atto.

Il Regolamento, infatti, disciplina il superamento dei limiti di omologa non come una "violazione" di limiti autorizzatori bensì come un evento di cui deve essere assicurata la gestione secondo le modalità definite nel Regolamento medesimo. Il superamento deve essere *"documentato e trasmesso all'impianto di depurazione"* così come gli *"eventi che lascino predire il sicuro superamento"*. Inoltre *"lo Stabilimento è tenuto a comunicare all'Impianto l'invio di reflui con caratteristiche potenzialmente al di sopra dei limiti di omologa e l'Impianto è tenuto a comunicarne l'accettazione"* e deve essere tenuta a disposizione delle autorità *"evidenza documentale della gestione delle non conformità"*.

Pertanto, proprio in forza del rinvio operato dall'AIA al Regolamento, un eventuale superamento delle concentrazioni indicate nelle schede di omologa non può in ogni caso rappresentare una violazione della prescrizione n. 34.

Ciononostante, Alma Petroli - a fronte della ricezione della Diffida - si è comunque immediatamente attivata per individuare, sotto il profilo tecnico, le cause della concentrazione di idrocarburi totali riscontrata da ARPAE per potere dare riscontro alla richiesta di cui al punto a) della diffida medesima.

Alma Petroli ha quindi verificato, in primo luogo, le risultanze analitiche che il depuratore SAI S.r.l. ha riscontrato nei reflui in ingresso al proprio impianto nella medesima data in cui ARPAE ha effettuato il campionamento, evidenziando che da tali dati non si evince alcuna anomalia ma, al contrario, i valori previsti nella scheda di omologa risultano pienamente rispettati (Allegato 1, già trasmesso in data 30 settembre 2019).

L'assenza di superamenti nei dati di SAI S.r.l. appare coerente con i dati di esercizio della raffineria, che nella medesima giornata, non hanno mostrato alcuna anomalia.

La Società, non avendo individuato elementi atti a giustificare la concentrazione riscontrata da ARPAE che risulta, al contrario, disallineata rispetto ai dati di SAI S.r.l., ha ritenuto necessario verificare la metodologia analitica impiegata da ARPAE, considerate le possibili divergenze nei risultati che l'impiego di diverse metodologie analitiche potrebbe comportare.

Alma Petroli ha quindi richiesto di avere accesso ai certificati analitici, comprensivi delle metodologie analitiche impiegate, che sono stati trasmessi da Codesta Spett.le Direzione con nota m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029870.14-11-2019.

(ii) Ulteriori osservazioni fondate sulla metodologia analitica impiegata da ARPAE.

Come sopra rilevato, l'AIA dispone che lo scarico SF1 sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento e quest'ultimo, a sua volta, rinvia alle schede di omologa allegate al Regolamento medesimo.

Le schede di omologa indicano espressamente la metodologia analitica da impiegare che, per quanto riguarda gli idrocarburi totali - unico parametro per il quale è stato contestato il superamento nell'ambito della Diffida - è rappresentata dalla procedura APAT CNR IRSA 5160 A2 (Allegato 2).

Tale metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 si basa sull'estrazione con solventi degli idrocarburi dal campione in esame e successiva evaporazione dei solventi di estrazione e determinazione del residuo idrocarburo per via gravimetrica.

Ebbene, il rapporto di prova di ARPAE 19LA26321 del 19 giugno 2019 inerente il prelievo effettuato in data 27 maggio 2019 al punto SF1 per le acque di tipologia 1 attesta che ARPAE ha utilizzato un metodo analitico differente da quello sopra indicato ed in particolare del metodo indicato nelle Linee Guida ISPRA 123/15 B (si allega il rapporto di prova Allegato 3)

Il metodo analitico di cui Linee Guida ISPRA 123/15 prevede la determinazione per via gascromatografica con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) degli idrocarburi in acque superficiali, sotterranee e reflue. Il metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 risulta, dunque, completamente diverso dalla procedura impiegata da ARPAE e descritta nelle Linee Guida ISPRA 123/15, in termini di tecnica analitica e procedura operativa.

Ciò rende assolutamente non paragonabili i risultati ottenuti tramite le due metodologie e comporta che, per un medesimo refluo, il valore del parametro "idrocarburi totali" possa essere significativamente diverso a seconda del procedimento impiegato.

In particolare, la procedura descritta nella Linea Guida ISPRA 123/15 può rilevare concentrazioni ben più elevate rispetto al metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 in quanto, a causa della diversa tecnica analitica e della differente preparazione del campione, la procedura descritta nella Linea Guida ISPRA 123/15 si presta all'individuazione di un più ampio spettro di classi idrocarburo.

Le stesse Linee Guida ISPRA 123/15, del resto, a pag. 2 affermano che "il parametro Idrocarburi Totali viene definito unicamente dal metodo utilizzato, in quanto procedure operative diverse possono fornire risultati non confrontabili con inevitabili riflessi a livello di contenziosi legali". Tale peculiarità è dovuta al fatto che il parametro in questione "è assolutamente generico, potendo in teoria comprendere al suo interno tutti gli idrocarburi esistenti"

in natura, indipendentemente dal numero di atomi di carbonio, dalla tossicità e pericolosità degli stessi. Gli idrocarburi (lineari, ramificati, ciclici e aromatici) possono essere di origine petrolifera oppure biogenica, animale e vegetale, con pesi molecolari, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche differenti. Nelle matrici ambientali essi si trovano in genere in rapporti differenti tra loro a seconda dell'origine del campione."

In ragione di ciò, il fatto che le analisi di ARPAE siano state effettuate con un metodo diverso da quello indicato in AIA, fa sì che i risultati ottenuti non siano utilizzabili al fine di verificare il rispetto dei valori indicati nelle schede di omologa.

Dunque, anche a voler assumere che il superamento dei limiti indicati nelle schede di omologa rappresenti una violazione della prescrizione n. 34 (il che non è per quanto argomentato al punto (i) che precede), nel caso di specie non può considerarsi accertato alcun superamento in quanto la metodologia impiegata è diversa da quella applicabile in base all'AIA.

Vale la pena altresì evidenziare che non è possibile prescindere dalla metodologia analitica indicata nelle schede di omologa - che costituiscono parte integrante del Regolamento - non soltanto perché l'AIA, come si è visto, opera pieno rinvio al Regolamento medesimo ma anche perché il valore limite indicato nelle medesime schede di omologa è definito proprio in funzione del metodo analitico ivi previsto. Tale limite, dunque, sarebbe stato ben diverso se le società avessero optato per una procedura analitica differente.

In ragione di quanto evidenziato non si può che concludere che le misurazioni effettuate da ARPAE non sono idonee ad accertare alcuna irregolarità nel conferimento di reflui all'impianto di depurazione SAI S.r.l. con riferimento al parametro idrocarburi totali.

Ciò trova conferma del resto, nel fatto, che SAI S.r.l. (come sopra evidenziato) non ha riscontrato nei reflui in ingresso al proprio impianto nella medesima data in cui ARPAE ha effettuato il campionamento alcuna anomalia ma al contrario i valori indicati nella scheda di omologa risultano pienamente rispettati.

Alla luce di quanto sopra, la causa del valore anomalo riscontrato negli idrocarburi pare attribuibile alla metodologia analitica impiegata in quanto - come detto - la procedura descritta nelle Linee Guida ISPRA 123/15 si presta all'individuazione di un più ampio spettro di classi idrocarburiche, con la conseguenza che non è possibile individuare contromisure (non essendosi verificato alcun evento anomalo).

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento


Ing. Antonino SCIASCIA